



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE**

DIREZIONE

URGENTE

- Ai **Direttori Generali**
Direttori Sanitari
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Direttori dei Distretti Socio Sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali
- Ai **Medici specialisti in Medicina dello Sport**
iscritti all'elenco regionale dei medici certificatori ai sensi
dell'art. 1 comma 1 bis della LR 18/2013
- Alla **FMSI Comitato Regionale Puglia**
- Al **CONI Comitato Regionale Puglia**
Al **CIP Comitato Regionale Puglia**
- e, per il loro tramite, a tutte le*
Federazioni Sportive
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva
attive sul territorio regionale
- e, per conoscenza*
- A **Innova Puglia SpA**
Responsabile team SIMS
- All' **Assessore alla Sanità e Benessere Animale**

OGGETTO: Medicina dello Sport - D.M. 18 febbraio 1982 – Legge Regionale n. 18 del 19/07/2013 e Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014 – Chiarimenti in merito al rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Il D.M. 18 febbraio 1982 recante *“Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”*, ha introdotto la previsione secondo cui il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica *“è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche”* da parte degli atleti non professionisti. Successivi interventi normativi a carattere regionale hanno provveduto a regolamentare in maniera organica il procedimento di rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, disciplinando le varie fasi attraverso le quali si costituisce, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal D.M. 18 febbraio 1982.

Nello specifico, la Legge Regionale n. 18 del 19/07/2013 recante *“Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività agonistica – Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006 (interventi in materia sanitaria)”*, introducendo l'obbligo di registrazione del Certificato di Idoneità/non Idoneità all'attività agonistica in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all'elenco, ha determinato lo sviluppo del Sistema Informativo per la Medicina dello Sport (SIMS), successivamente istituito con il Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014.

Il Sistema Informativo per la Medicina dello Sport (SIMS) trova esclusivo utilizzo da parte dei medici certificatori specialisti in Medicina dello Sport iscritti all'elenco regionale di cui al co. 1, art. 4 del R.R. 7/2014, nello svolgimento del procedimento di registrazione della visita medica con conseguente rilascio di certificato di idoneità/non idoneità all'attività sportiva agonistica.



- Ai **Direttori Generali**
Direttori Sanitari
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Direttori dei Distretti Socio Sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali
- Ai **Medici specialisti in Medicina dello Sport**
iscritti all'elenco regionale dei medici certificatori ai sensi
dell'art. 1 comma 1 bis della LR 18/2013
- Alla **FMSI Comitato Regionale Puglia**
- Al **CONI Comitato Regionale Puglia**
Al **CIP Comitato Regionale Puglia**
- e, per il loro tramite, a tutte le*
Federazioni Sportive
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva
attive sul territorio regionale
- e, per conoscenza*
- A **Innova Puglia SpA**
Responsabile team SIMS
- All' **Assessore alla Sanità e Benessere Animale**

OGGETTO: Medicina dello Sport - D.M. 18 febbraio 1982 – Legge Regionale n. 18 del 19/07/2013 e Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014 – Chiarimenti in merito al rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Il D.M. 18 febbraio 1982 recante "*Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*", ha introdotto la previsione secondo cui il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica "*è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche*" da parte degli atleti non professionisti. Successivi interventi normativi a carattere regionale hanno provveduto a regolamentare in maniera organica il procedimento di rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, disciplinando le varie fasi attraverso le quali si costituisce, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal D.M. 18 febbraio 1982.

Nello specifico, la Legge Regionale n. 18 del 19/07/2013 recante "*Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività agonistica – Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006 (interventi in materia sanitaria)*", introducendo l'obbligo di registrazione del Certificato di Idoneità/non Idoneità all'attività agonistica in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all'elenco, ha determinato lo sviluppo del Sistema Informativo per la Medicina dello Sport (SIMS), successivamente istituito con il Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014.

Il Sistema Informativo per la Medicina dello Sport (SIMS) trova esclusivo utilizzo da parte dei medici certificatori specialisti in Medicina dello Sport iscritti all'elenco regionale di cui al co. 1, art. 4 del R.R. 7/2014, nello svolgimento del procedimento di registrazione della visita medica con conseguente rilascio di certificato di idoneità/non idoneità all'attività sportiva agonistica.



Sulla base di quanto disposto dal co. 1 dell'art. 3 del R.R. 7/2014, **competete all'Associazione/Società Sportiva** formulare la richiesta di visita medico-sportiva prevista da D.M. 18/02/1982, ai fini del tesseramento e del rinnovo della certificazione di idoneità; la cadenza con cui l'Associazione/Società Sportiva deve procedere a tale adempimento è definita dalle periodicità indicate nelle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18 febbraio 1982, in rapporto allo sport praticato.

Ciò posto, le Associazioni/Società Sportive sono abilitate a inoltrare la richiesta di visita medico-sportiva, per ogni atleta che si intende tesserare o per il quale sia necessario procedere al rinnovo periodico del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, producendo un'apposita "istanza di visita" per il tramite dei servizi erogati dal Portale della Salute della Regione Puglia.

In ottemperanza a quanto disposto dal co. 1 dell'art. 3 del R.R. 7/2014, si ritiene che l'attività di produzione dell'istanza di visita da parte della all'Associazione/Società Sportiva sia condizione necessaria affinché l'atleta possa procedere alla prenotazione della visita medico-sportiva, presso le strutture pubbliche di Medicina dello Sport o presso gli studi medici, strutture e ambulatori privati autorizzati in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai sensi del R.R. n. 3/2010 e ss.mm.ii.

Si invitano, pertanto, i medici certificatori specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell'elenco regionale di cui al co. 1, art. 4 del R.R. 7/2014 al rispetto della consequenzialità delle fasi afferenti all'esecuzione della visita medico-sportiva come segue:

1. Verificare che per ogni atleta, che richiede di sottoporsi a visita medico-sportiva finalizzata al rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica, **sussista una istanza di visita aperta precedentemente prodotta dalla Associazione/Società Sportiva**, con riguardo alla specifica specialità sportiva per cui si richiede il certificato;
2. Procedere **con la prenotazione della visita**;
3. Procedere con l'**accettazione della visita** e, pertanto, con la registrazione dei dati anamnestici e dei dati clinici, contestualmente all'esecuzione della visita medico-sportiva;
4. Richiedere gli eventuali ulteriori esami integrativi e strumentali:
 - a. previsti dalla specialità sportiva per la quale si richiede il certificato, in linea con quanto stabilito dall'allegato 1 Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982;
 - b. previsti dal Protocollo Covid-19, di cui alla Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 3566 del 18 gennaio 2022, come integrata dalla Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 15002 del 2 marzo 2022;
 - c. su motivato sospetto clinico.
5. Terminare la visita con rilascio del **giudizio conclusivo**.

La produzione dell'Istanza di Visita da parte della Associazione/Società Sportiva, si rivela propedeutica all'instaurazione del processo di visita medico-sportiva; il Medico specialista in Medicina dello Sport è tenuto a sottoporre a visita medico-sportiva, finalizzata al rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica, **esclusivamente gli atleti per i quali risulta prodotta una Istanza di visita** da parte della Società/Associazione Sportiva **in data antecedente**, o al più, a parità di data, **in orario antecedente**, rispetto alla data di accettazione ed esecuzione della stessa visita medico-sportiva.

Sarà dunque possibile procedere ad accettazione ed esecuzione di visita medico sportiva anche nel caso in cui la Associazione/Società Sportiva produca l'istanza di visita il giorno stesso, ma in orario antecedente, rispetto all'orario di accettazione ed esecuzione della visita medico-sportiva.

Si specifica che tale previsione risulterà derogabile e, pertanto, i medici certificatori avranno la possibilità di procedere alla accettazione ed esecuzione della visita medico-sportiva anche per gli atleti



richiedenti per i quali **non** risulta essere ancora prodotta una istanza di visita da parte della Associazione/Società Sportiva, entro e non oltre il **10 aprile 2022**.

Si richiamano, dunque, i medici certificatori specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell'elenco regionale di cui al co. 1, art. 4 del R.R. 7/2014 al rispetto della consequenzialità delle fasi afferenti alla esecuzione della visita medico-sportiva, nonché:

- alla coerente pianificazione delle attività di prenotazione e gestione delle visite medico-sportive finalizzate al rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica, in linea con le previsioni normative sopra descritte;
- alla correttezza in fase di registrazione della visita sul Sistema Informativo, considerato che non è ammissibile accedere alla fase di accettazione visita e procedere con la compilazione della visita sul SIMS, specie in assenza di istanza di visita prodotta da parte della Società/Associazione Sportiva, **se non contestualmente all'esecuzione della visita medico-sportiva stessa in ambito ambulatoriale**.

Parimenti, si richiamano le Società/Associazioni Sportive al fine di non determinare aggravamento dell'attività a carico delle strutture preposte al rilascio dei certificati di idoneità all'attività agonistica, di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di Medicina dello Sport, con particolare riferimento:

- a) al costante monitoraggio della decorrenza dei termini di validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica degli atleti tesserati e degli atleti che si intende tesserare;
- b) a programmare la produzione della istanza di visita, ai fini del rilascio del certificato di idoneità degli atleti tesserati e degli atleti che si intende tesserare, tenendo conto della scadenza dei certificati di idoneità attivi e degli appuntamenti agonistici degli atleti, considerando che è possibile procedere alla produzione dell'istanza di visita per il tramite sei servizi erogati dal Portale della Salute **a partire da 30 giorni antecedenti la scadenza del certificato di idoneità/non idoneità attivo**;
- c) a evitare, pertanto, che i medici certificatori rifiutino di sottoporre a visita medico-sportiva gli atleti richiedenti per i quali **non risulti** un'istanza di visita aperta, in particolar modo nel caso gli atleti abbiano prenotato per mezzo del CUP presso ambulatori pubblici e versato la relativa quota di compartecipazione.

La collaborazione di ciascun soggetto consente di realizzare una corretta promozione dell'attività sportiva nell'ambito della tutela della salute individuale.

Si invitano, pertanto, i destinatari in indirizzo alla puntuale osservanza delle prescrizioni normative in materia di Medicina dello Sport.

Posizione Organizzativa "Prevenzione e Promozione della Salute"

dott. Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
31.03.2022 15:53:54
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione

Onofrio Mongelli



Onofrio Mongelli
31.03.2022 16:58:00
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento



Vito Montanaro
01.04.2022
11:53:21
GMT+01:00